



REGOLAMENTO D'ATENEО PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 45 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Ateneo ed è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto d'Ateneo.
2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento.
3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti contabili pubblici di sintesi di cui all'art. 14 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
4. Effettua inoltre periodiche verifiche sulla gestione delle risultanze di cassa presso l'Istituto cassiere, sulla gestione del fondo economale, sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia.
5. Predispone la relazione prevista dagli art. 14 e 41 che deve contenere per il Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere successivamente portati all'attenzione del Collegio.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ateneo.

Art. 78 – Indennità di funzione e spese per gli organi

(...)

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.